

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **552/1989** (ECLI:IT:COST:1989:552)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALITÀ**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **16/11/1989**; Decisione del **30/11/1989**

Deposito del **14/12/1989**; Pubblicazione in G. U. **20/12/1989**

Norme impugnate:

Massime: **14360**

Atti decisi:

N. 552

**ORDINANZA 30 NOVEMBRE-14 DICEMBRE 1989**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 688 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1989 dal Pretore di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Zagarella Biagio, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, del 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Caltanissetta, con ordinanza del 31 maggio 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 688 del codice penale, nella parte in cui assoggetta a sanzione penale chi in luogo pubblico o aperto al pubblico è colto nello stato di manifesta ubriachezza, mentre le norme più favorevoli al drogato dettate dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, non assoggettano a sanzione penale chi è colto "in luogo pubblico o aperto al pubblico manifestamente in preda a sostanze stupefacenti o psicotrope";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, perché già decisa dalla Corte nel senso della non fondatezza con sentenza n. 104 del 1982;

Considerato che, in effetti, la stessa questione è già stata decisa dalla Corte, che l'ha dichiarata non fondata con sentenza n.104 del 1982 e manifestamente infondata con ordinanze n.194 del 1982, n. 36 del 1983 e n. 171 del 1983 e che nell'ordinanza di rimessione non si rinvergono argomenti nuovi rispetto a quelli allora esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 688 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Caltanissetta con ordinanza del 31 maggio 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*